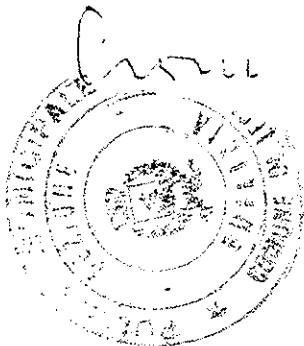


17.2.67

10
giugno 1967
regio. l. n. 1000



Ed. 1953, 1954

COMUNE DI Vigonza

PROVINCIA DI Modena

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE E DI SANITÀ

(art. 341 e 345 del Testo unico Leggi sanitarie
27 luglio 1934, n. 1265)

W

CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C. - 1953
(n. 738 cat.)

Art. 344 Testo unico Leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

I regolamenti locali d'igiene e sanità contengono le disposizioni richieste dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria, e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente Testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire 8.000.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel Testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

PARTE PRIMA

VIGILANZA ED ASSISTENZA SANITARIA

Capo I.

VIGILANZA SANITARIA

Art. 1.

La tutela della Sanità pubblica è affidata al Sindaco che nell'esercizio delle sue funzioni in materia sanitaria si vale dell'Ufficiale sanitario ed agisce a norma dei provvedimenti da questo proposti.

L'Ufficiale sanitario esercita tutti i servizi municipali attinenti alla vigilanza igienica, assistito e coadiuvato, quando occorra:

- a) dal Veterinario locale;
- b) dal Tecnico locale;
- c) dai Vigili urbani o dalle Guardie locali.
- d) dal *Vigile Sanitario*

Art. 2.

L'Ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni che gli spettano a termini di legge, vigila alla osservanza del presente Regolamento e delle ordinanze del Sindaco in materia di sanità ed igiene. Inoltre:

- a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune o dei Comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
- b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al Sindaco e al medico provinciale;

c) denuncia al Sindaco e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;

d) riferisce sollecitamente al Sindaco e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

e) assiste il Sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione dei provvedimenti ordinati, sia dall'autorità comunale sia dalle autorità superiori;

f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale dello stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico provinciale.

All'Ufficiale sanitario, per gli accertamenti ed il rilascio dei certificati che le vigenti disposizioni gli demandano, è dovuto — quando essi seguano nell'esclusivo interesse privato — un compenso a carico dei privati interessati. La misura di tale compenso per le singole prestazioni, le modalità del versamento da parte dei privati e la compartecipazione al Comune, verranno stabilite dal Prefetto, sentiti gli organi competenti.

Art. 3.

L'Ufficiale sanitario dipende dal Sindaco o dal presidente del Consorzio e, come ufficiale governativo, dipende direttamente dalla autorità sanitaria provinciale, della quale eseguisce gli ordini.

Art. 4.

Il Veterinario comunale o consorziale deve:

a) denunciare ogni caso di malattia infettiva negli animali e vigilare la esecuzione dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione;

b) accertarsi delle cause di morte accidentale o per malattia degli animali per determinare, a seconda del presente Regolamento, o l'uso o la distruzione delle carni;

c) vigilare sull'igiene delle stalle, sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

d) ispezionare gli animali da macello, i locali in cui si fa la macellazione, le carni macellate e gli spacci delle medesime;

e) riferire, alla fine di ogni semestre, sullo stato sanitario del bestiame nel Comune;

f) mettersi d'accordo in ogni eventualità coll'Ufficiale sanitario;

g) assolvere a tutte le prescrizioni di legge e di regolamento qui non considerate.

Art. 5.

L'Ufficiale sanitario ed il Veterinario condotto per la valutazione reale e legale della alterazione o della adulterazione delle sostanze alimentari ed in tutti quei casi in cui lo ritengano necessario specialmente agli effetti della lotta contro le malattie infettive, ricorreranno al Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi informandone subito il medico provinciale.

Per il prelevamento e l'invio al Laboratorio di materiali patologici l'Ufficiale sanitario si atterrà alle apposite istruzioni emanate dal Laboratorio centrale della sanità pubblica, pubblicate a suo tempo nel *Bollettino ufficiale* della Prefettura.

Art. 6.

Il Vigile Sanitario o

I Vigili urbani o le Guardie comunali hanno l'obbligo di eseguire inappuntabilmente gli ordini impartiti dall'Ufficiale sanitario.

Art. 7.

Ogni Sanitario che intende esercitare nel Comune la propria professione, deve, entro un mese dalla presa residenza, presentare personalmente il diploma al Sindaco ed apporre la propria firma nell'apposito registro dei sanitari.

Sono soggetti a tale obbligo — come sono soggetti a vigilanza nel loro esercizio a sensi del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 — i medici, i chirurghi, i farmacisti, le levatrici, le assistenti sanitarie visitatrici e le infermiere professionali.

Art. 8.

E' anche soggetto a vigilanza come sopra l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali: Podontotecnico, l'ottico, il meccanico ortopedico ed ernista, l'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori.

- Art. 9 -

rario di apertura e di chiusura delle Farmacie egolato da apposito Decreto Prefettizio. Tra le macie locali si stabilirà un turno per il servizio notturno e festivo.-

Art. 10.

E' vietato sul suolo pubblico:

- a) l'esercizio delle professioni sanitarie, salvo i casi di assoluta urgenza;
- b) la vendita di medicinali siano essi di uso interno che esterno, e fatta da personale ambulante sprovvisto dei titoli necessari;
- c) la distribuzione — anche gratuita ed a scopo pubblicitario — di specialità medicinali o campioni di specialità, come cachet antinevralgici, purgativi, ecc.

CAPO II.

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 11.

Il servizio di cura a domicilio di tutti gli ammalati del Comune è affidato a *quattro* medici, chirurgici comunali: i cui obblighi e diritti sono regolati da apposito regolamento.

Art. 12.

Ogni Medico comunale dovrà:

- a) curare gli ammalati tutti della zona affidatagli ed ove occorra quelli di altra zona in caso di urgenza;
- b) uniformarsi a tutte le istruzioni del Sindaco;
- c) eseguire gratuitamente il servizio vaccinicò e necroscopico;
- d) cooperare nella esecuzione dei provvedimenti d'igiene e di profilassi che siano ordinati dall' Ufficiale Sanitario;
- e) assolvere a tutte le prescrizioni di legge e di regolamento qui non considerate.

Art. 13.

Oltre le prescrizioni di cui sopra, gli esercenti la professione di medico-chirurgo, sono obbligati:

- a) a denunciare al Sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
- b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento sanitario e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;

- c) a denunciare al Sindaco e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

- d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivato o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

- e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a 1.000.

Art. 14.

L'assistenza ostetrica è affidata a *cinq*ue ostetriche comunali: i cui obblighi e diritti sono regolati da apposito regolamento.

Art. 15.

Ogni ostetrica comunale dovrà:

- a) assistere tutte le partorienti;
- b) denunciare all'Ufficiale sanitario le puerpere febbricitanti, i parti anormali e le oftalmie dei neonati, gli aborti ed i nati deformi (questi ultimi anche al Sindaco);
- c) richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.

A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera;

d) tenere il registro dei parti da farsi vidimare prima dell'uso ed ogni mese dall'Ufficiale sanitario ed a questo rimetterlo pure ogni mese;

e) tenere il registro degli aborti da farsi vidimare prima dell'uso ed ogni mese dall'Ufficiale sanitario ed a questo rimetterlo pure ogni mese;

f) assolvere a tutte le prescrizioni di legge e regolamenti qui non considerate, ed in modo speciale quelle contenute nel R. decreto 26 maggio 1940, n. 1364.

Art. 16.

Ogni levatrice comunale dovrà essere provvista a sue spese di una busta ostetrica, del materiale di medicazione e delle sostanze antisettiche per l'assistenza delle partorienti, secondo le prescrizioni del D. M. 11 ottobre 1940.

Per le partorienti povere il Comune somministrerà il materiale di medicazione e le sostanze antisettiche.

Art. 17.

Ogni ostetrica, anche se libera esercente, dovrà attenersi rigorosamente a quanto è prescritto dalle predette istruzioni.

Art. 18.

Oltre all'assistenza sanitaria, i poveri iscritti nell'apposito elenco godranno gratuitamente i medicinali che saranno a carico del Comune. Resta inteso che si comprendono fra i medicinali i materiali di disinfezione, bendaggi, fasciature, apparecchi ortopedici ed in genere quanto è richiesto per completare la cura.

Art. 19.

L'elenco dei medicinali da somministrarsi ai poveri è quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 20.

Solo medico
E' fatto divieto ai medici di prescrivere ed ai farmacisti di spedire ordinazioni di specialità farmaceutiche e di vini in bottiglia, nonché di sostanze alcooliche, quando non facciano parte di una composizione di ricetta.

Art. 21.

Debbono osservarsi le prescrizioni dettate dagli articoli 148 e seguenti del Testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 sulla produzione, commercio, importazione, esportazione, uso, prescrizione, ecc. delle sostanze tossiche e stupefacenti, e dei provvedimenti per reprimere gli abusi delle stesse.

Art. 22.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza gratuita sanitaria ed alla gratuita somministrazione dei medicinali sono fissate in apposito regolamento, nel quale inoltre verranno fissate le modalità e le condizioni alle quali dovranno attenersi i farmacisti per tale servizio.

Art. 23.

I sanitari comunali hanno l'obbligo di prestare, se richiesti, la loro opera anche ai non aventi diritto all'assistenza gratuita, in base alla tariffa prefettizia pei medici condotti.

Art. 24.

Il servizio di cura veterinaria è fatto dal veterinario comunale (o consorziale) i cui obblighi e diritti sono regolati da apposito regolamento.

CAPO III.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 25.

Chiunque, non trovandosi in possesso del regolare titolo professionale, esercita una professione sanitaria, è punito con la multa da L. 4.000 a L. 16.000, ed in caso di recidiva la pena è della detenzione da uno a tre mesi, e la multa da L. 16.000 a L. 40.000.

Il materiale adoperato per commettere il delitto di cui al precedente comma, è confiscato, a sensi della Legge 6 maggio 1928, n. 1074 sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Art. 26.

Alle stesse pene di cui all'articolo precedente soggiace chi, essendo regolarmente autorizzato ad esercitare una professione sanitaria, presta, comunque, il suo nome, ovvero la sua attività professionale allo scopo di permettere o di agevolare il delitto di cui all'articolo stesso.

Art. 27.

Chiunque, munito del titolo professionale relativo, esercita una professione sanitaria, senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, è punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 8.000 ed in caso di recidiva la pena è della ammenda da L. 8.000 a L. 16.000.

Art. 28.

Chiunque non trovandosi in possesso della licenza prescritta o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria è punito con la multa da L. 4.000 a L. 8.000.

CAPO IV.

PROMESSA SOLENNE E GIURAMENTO

Art. 29.

L'ufficiale sanitario ed i sanitari condotti prestano, all'atto della assunzione in servizio la promessa solenne di fedeltà, e dopo conseguita la stabilità, il giuramento, secondo le formule e le modalità indicate dall'art. 38 del Testo unico delle Leggi sanitarie (27 luglio 1934, n. 1265).

liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche e attuate tutte le altre provvidenze atte a favorire il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo da permettere utilmente il razionale impiego dei mezzi larvidi.

Art. 32.

I bacini di raccolta d'acqua a scopi agricoli ed industriali debbono avere il fondo compatto, impermeabile, e le pareti preferibilmente tagliate a picco in modo da evitare qualsiasi impaludamento. L'acqua vi si dovrà frequentemente cambiare.

- Art. 33 -

Spetta all'Amministrazione Comunale la spazzatura delle strade e delle Piazze d'uso pubblico. La pulizia si farà in ore opportune ed inaffiando in modo da sollevare la minore quantità di polvere possibile.-

Art. 34.

Le strade del centro avranno cunette acciottolate e canali nel sottosuolo in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche.

Art. 35.

Ciascun proprietario di case prospicienti sulle vie che verranno stabilite dalla Giunta municipale dovrà provvedere a proprie spese:

a) all'incanalamento delle acque che provengono dai tetti mediante tubi verticali lo sbocco dei quali dovrà collocarsi rasente il suolo. Tali tubi sino all'altezza di m. 3 dal suolo, dovranno essere incastrati nel muro;

b) dove esistono o verranno costruiti canali sotterranei di scolo si dovranno praticare i necessari acquedotti per immettere in essi canali tutte le acque pluviali.

PARTE SECONDA

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

CAPO I.

IGIENE DEL SUOLO

Art. 30.

I terreni debbonsi costantemente conservare liberi da impaludamenti provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi in buono stato di funzionamento.

Quindi sono vietate:

a) le opere, qualunque sia il loro scopo, che impediscano il normale deflusso delle acque dai terreni;

b) le irrigazioni a scopo agricolo che apportano danno a fabbricati prossimi per sopraelevazione dell'umidità sotterranea e per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno a meno che questa non vi abbia durante tale tempo un continuo ricambio;

c) le escavazioni di fosse, buche, vasche, ecc. che possano dar luogo a raccolta di acque stagnanti.

Art. 31.

Gli scoli, canali, fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitati dovranno — a cura dei proprietari — essere sistemati, e cioè: diserbate e regolarizzate le ripe, escavati i fondali.

Art. 36.

E' vietato:

- a) battere e spolverare tappeti, lenzuola, coperte e simili stando alle finestre e balconi prospicienti le pubbliche vie;
- b) gettare sulle pubbliche vie, sia di giorno che di notte, acqua, immondizie, spazzature;
- c) tenere sulla strada e presso edifici abitati depositi di rifiuti, di immondizie, di materie putrefattibili ed oggetti nauseanti ed incomodi per esalazioni.

Art. 37.

Nelle acque dei Vasi attraversanti i centri abitati è vietato:

- a) versare od immettere materie immonde;
- b) gettare acqua impura, spazzature delle case o botteghe o qualsiasi altra sorta di immondizie;
- c) lavare intestini od altri visceri di animali;
- d) lavare fingerie all'infuori dei luoghi a ciò destinati e cioè dei lavatoi;
- e) immettervi acqua inquinata di stabilimenti industriali se non previa depurazione.

CAPO II.

IGIENE DELL' ABITATO

a) COSTRUZIONI NUOVE

Art. 38.

Le domande da rivolgersi sempre al Sindaco per il consenso a costruzioni nuove, ricostruzioni, sopraelevazioni o modificazioni, dovranno essere accompagnate dai relativi disegni del progetto, in semplice copia, dai quali risulti:

- a) l'estensione, la distribuzione e l'uso del fabbricato in ogni singola parte;
- b) l'area della superficie scoperta annessavi;
- c) il sistema del pozzo, acquaio e latrina;
- d) il sistema di raccolta dei rifiuti domestici e delle materie immonde.

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario e della Commissione edilizia, darà l'approvazione o proporrà quelle modificazioni che crederà necessarie perchè l'edificio sia in armonia con quanto è prescritto dal presente regolamento.

Il Tecnico comunale e l'Ufficiale sanitario si assicureranno con visite nelle case durante il periodo di costruzione che le opere murarie siano conformi al progetto presentato, e rispondano convenientemente alle esigenze statiche ed igieniche, in relazione alle prescrizioni date in materia dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare dalle modalità dettate dal Prefetto, a sensi dell'art. 219 del T. U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento presente e da quello locale edilizio.

Art. 39.

La vigilanza di cui al precedente articolo va esercitata non soltanto sulle nuove costruzioni intraprese da privati; ma anche su quelle di enti, società, istituti, ecc. assicurandosi soprattutto che i servizi sanitari (provvista di acqua, latrine, smaltimento delle acque luride), le cucine, la ventilazione, l'illuminazione, la cubatura degli ambienti, ecc. soddisfino alle buone norme d'igiene.

Art. 40.

La vigilanza da esercitarsi nel corso di esecuzione delle opere dovrà essere più rigorosa al completamento di esse e cioè prima di rilasciare l'autorizzazione di abitabilità da parte del Sindaco, tassativamente prescritta dall'articolo 221 del Testo unico delle Leggi sanitarie succitate ed indicato nell'art. 91 del presente regolamento.

Art. 41.

Le case di nuova costruzione od in parte rifatte, non potranno essere abitate se dalla ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato non sia dimostrato:

- a) essere i muri e le parti integranti della casa convenientemente prosciugate generalmente ^{o, per altro} ~~ad un anno~~ dopo la costruzione;
- b) non esservi difetto di aria e di luce;
- c) esservi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal presente regolamento;

- d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;
- e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture garantita da inquinamento;
- f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;
- g) di esservi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sono indicate nel presente regolamento.

Art. 42.

In caso di rifiuto del permesso di abitabilità di cui all'art. 40, l'interessato può reclamare al Prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I proprietari che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono punibili con pena pecuniaria da lire 1.600 a L. 16.000, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato del Prefetto, su proposta del Medico provinciale.

Art. 43.

Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali diacque industriali inquinate che immettano in corsi, canali d'acqua o fognatura stradale, se non dopo l'assicurazione che dette acque
che siano inoltre eseguite le speciali cautele prescritte dal presente regolamento.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 16.000.

Art. 44.

Per le case coloniche di nuova costruzione si dovrà scegliere, possibilmente, per l'ubicazione, la zona più elevata del podere ed in ogni caso difendere il fabbricato con idonei mezzi dell'umidità tellurica.

Art. 45.

Il piano terreno delle case rurali dovrà elevarsi almeno di centimetri 50 dal piano della campagna.

Art. 46.

Il pavimento delle stanze a piano terreno dovrà essere costruito con materie laterizie o calcestruzzo e quello dei piani superiori in assito o materiale laterizio.

Art. 47.

Nella costruzione dei muri e dei rinterri è proibito l'uso di materiali non puliti, inquinati, provenienti da demolizioni di vecchie pareti o vecchi pavimenti salnitri, o di terra proveniente da luoghi malsani.

Art. 48.

Si dovrà evitare, che i muri perimetrali delle case siano addossati ad elevazioni del suolo, terrapieni e simili.

Art. 49.

L'altezza delle camere d'abitazione non dovrà essere inferiore a m. 3 misurata dall'impostatura del soffitto e la cubatura delle camere da letto non inferiore a mc. 40 dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc. 15 per persona di età superiore ai 10 anni e di almeno mc. 8 per i ragazzi fino ai 10 anni.

Art. 50.

Ogni ambiente destinato ad abitazione dovrà avere almeno una finestra aprentesi all'aria libera.

Art. 51.

Le scuderie e stalle nelle case di abitazione non potranno avere comunicazione interna e diretta nelle camere di abitazione e dovranno avere:

- a) i muri divisorii con esse resi impermeabili;
- b) le pareti costantemente imbiancate e pulite;
- c) qualora occorra saranno praticate canne di ventilazione sino al tetto;

d) Il soffitto della stalla deve essere impermeabile e non permettere che i gas della stalla passino al piano superiore nel caso questo sia adibito ad abitazione.-

d) le rastrelliere e mangiatoie fatte in modo da poter essere pulite facilmente e disinfettate;

e) l'altezza non minore di metri 3 e mezzo;

f) il pavimento selciato dotato di pendenza sufficiente per lo scolo delle urine e delle acque di lavatura nell'apposito fogneto.

Chi intende aprire una scuderia di cavalli o stallaggio dovrà darne partecipazione al Sindaco almeno 15 giorni prima.

Art. 52.

Gli stalli pubblici dovranno essere costantemente puliti e non vi potrà tenere un maggior numero di bestie di quello che sarà determinato dal Sindaco, tenuto conto che ogni bestia deve avere a sua disposizione una cubatura che sarà disposta con decreto del Prefetto, il quale indicherà anche le altre caratteristiche delle concimaie.

Art. 53.

Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento. In caso di esonero, è vietato tenere il concime ammulato nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni e di tenere depositi di polpe di barbietole.

Art. 54.

Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 800 a L. 8.000.

b) CASE ESISTENTI

Art. 55.

Nelle case esistenti si dovrà togliere possibilmente l'addossamento dei terrapieni e muri, facilitando lo scolo dell'acqua esterna con adatti condotti.

Art. 56.

Le abitazioni aventi il piano terreno sprovvisto di pavimento dovranno essere pavimentate possibilmente in calcestruzzo e nelle regioni umide il pavimento dovrà sopraelevarsi sul piano esterno.

Art. 57.

Le stanze da letto dovranno essere tenute in buone condizioni e quelle sottostanti immediatamente al tetto dovranno essere munite di controsoffitto ovvero di tetto tavellonato.

Art. 58.

Le pareti di tutte le stanze dovranno essere intonacate con calce.

Art. 59.

Ogni stanza da letto dovrà essere munita almeno di una finestra e l'apertura vetrata complessiva dovrà corrispondere almeno ad un decimo della superficie del pavimento. Le finestre dovranno avere telaio a vetri e imposte ben connesse e costruite in modo da potersi aprire.

c) NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

Art. 60.

Sono applicabili alle costruzioni nuove ed a quelle esistenti le seguenti norme:

ART. 61

Le canne fumarie anche delle stufe devono raggiungere l'altezza sopra il tetto. I camini per uso industriale dovranno elevarsi oltre i comignoli dei tetti ed essere dotati di dispositivi atti ad eliminare eventuali danni.-

- Art. 62 -

Quando manchino nelle vicinanze pompe pubbliche, le case dovranno essere munite di acqua da pompe private. Le acque devono essere dichiarate potabili all'Ufficio Provinciale d'Igiene e Profilassi.-

Art. 63.

Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere l'acquaio ed una latrina che prenda aria e luce dall'esterno e non sia in comunicazione con le camere da letto; essa potrà anche essere situata nella parte più lontana e più decliva del cortile, sì da non inquinare l'acqua dei pozzi e da non comunicare con le concimaie. Le latrine saranno costruite con pavimento e pareti impermeabili e con vasca di raccolta pure impermeabile.

Le latrine nelle nuove costruzioni, come pure nei rifacimenti dei fabbricati esistenti, non potranno essere sporgenti dalla linea esterna del fabbricato stesso, tanto meno nelle case prospicienti la pubblica via.

Art. 64.

Le latrine degli edifici pubblici (ospedali, scuole, asili, ecc.) dovranno avere una chiusura idraulica a sifone ed essere provviste di canna di ventilazione.

Art. 65.

Le canne di scarico delle latrine e degli acquaio dovranno essere formate da tubi ben connessi ed impermeabili e condurre al pozzo nero od in apposito serbatoio chiuso od anche convenientemente guidato nei campi a mezzo di condotti, coperti in prossimità della casa.

Art. 66.

I pozzi neri e serbatoi di acque domestiche di rifiuto (pozzetti degli acquaio, bottini degli orinatoi), devono corrispondere alle seguenti condizioni:

a) distare dall'edificio di almeno metri uno ed essere indipendenti dai muri perimetrali, del fabbricato;

b) distare almeno metri 10 da qualunque pozzo o cisterna di acque;

c) essere costruiti a completa tenuta, quindi avere il fondo e le pareti dello spessore di almeno 50 centimetri, costruite in muratura e con malta idraulica ed intonacate internamente di cemento;

d) essere di piccole dimensioni, ad angoli arrotondati e fondo concavo e con apertura superiore munita di chiusino o di altro mezzo che si opponga alla benchè minima esalazione.

A giudizio dell'Ufficiale sanitario saranno muniti di canna di ventilazione quei pozzi neri che possono recare molestia o danno ai vicini.

Art. 67.

Le stalle saranno ampie, opportunamente ventilate ed illuminate. E' raccomandabile abbiano una cubatura di almeno mc. 30 per capo di bestiame grosso, e la metà per il bestiame minuto.

Il pavimento della stalla sarà lastricato con materiale impermeabile ed avrà gli scoli necessari per condurre le urine in apposito pozzetto, od al letamaio, mediante condotto a fondo concavo ed impermeabile.

I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive richieste per i pozzi neri.

Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere fatte in modo da potersi facilmente pulire ed in caso di bisogno completamente disinfettare.

E così pure gli abbeveratoi saranno costruiti con materiale di facile e perfetta lavatura.

- ART. 68 -

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie costruite secondo le modalità di legge. Dette concimaie saranno a m. 10 dalla più vicina casa se gli animali stabiliti sono inferiori a 10 capi grossi di bestiame e a 20 metri se in numero superiore.-

Art. 69.

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera, dovranno essere separati dalle abitazioni e le stalle non dovranno essere in diretta comunicazione coi locali abitati. Nell'interno dell'abitato non potranno essere tenute le porcilaie, anche regolarmente costruite, con un numero maggiore di 5 suini.

Art. 70.

Le pendenze del piano del cortile, là dove questo esiste, delle aie e degli orti adiacenti alle abitazioni, dovranno essere sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto domestico, specialmente allontanandole dal pozzo.

Art. 71.

E' assolutamente vietato l'uso a scopo di abitazione di ambienti sotterranei, grotte, pagliai e simili.

Giusta l'art. 9 del Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, è vietato di impiegare come ambienti di lavoro industriale, commerciale o agricolo, locali posti sotto il livello del terreno circostante per più di tre quarti della loro altezza.

Possono essere compiute nei locali sotterranei o semi sotterranei soltanto le operazioni relative alla vinificazione, e quelle altre per le quali necessità di carattere tecnico inerenti al procedimento lavorativo impongono la loro lavorazione in detti locali.

Art. 72.

Per i ricoveri notturni, ove manchino locali appositi, debbono destinarsi di preferenza i magazzini che sogliono essere più ripuliti dagli agenti estranei, ed ordinariamente devono essere sgombri di cereali e di altri prodotti dell'azienda rurale, all'epoca dei grandi lavori. Potrebbero all'uopo servire anche baracche provvisorie, le cui pareti e coperture siano di materiale e fattura tali da difendere l'ambiente interno dalle piogge e dagli eccessi della temperatura esterna, ed il cui suolo sia previamente spianato e ad un livello più elevato del terreno circostante, e difeso dall'invasione delle acque superficiali mediante apposito fosso perimetrale esterno.

Art. 73.

Non devono essere destinati mai a ricovero le tettoie, i porticati, le capanne intessute di erbe palustri e paglia ed in genere qualunque locale aperto, non difeso dalla umidità terrena e dagli eccessi della temperatura esterna. Va rinnovato, a periodi da determinarsi, il materiale (paglia e simili) eventualmente adoperato per lettiera.

d) ALLONTANAMENTO DELLE MATERIE LORIDE
E DEI RIFIUTI DOMESTICI.

Art. 74.

Le latrine ed i lavandini devono scaricare in apposite fogne, e non sulle strade pubbliche, anche di secondaria importanza.

Deve essere provveduto, mediante restauri o disinfezioni col solfato di ferro od altro materiale adatto, affinché le latrine, le cloache, i pozzi neri non mandino esalazioni morbose.

I mucchi di letame ed altre lordure devono essere sgombrate dai cortili e dai luoghi pubblici, asportandoli in aperta campagna ogni giorno.

Art. 75.

I bottini degli orinatori e pozzetti pubblici sono vuotati a cura dell'Amministrazione comunale con sistemi inodori.

I proprietari delle case dovranno curare lo svuotamento dei pozzi neri sempre prima che siano completamente ripieni.

Per lo spurgo che si eseguirà dalla mezzanotte al primo spuntare del giorno, sarà da preferirsi quello a vuoto atmosferico.

Appena terminata la vuotatura si dovrà pulire e sgombrare la località ove si sono eseguite le operazioni.

Art. 76.

Avvenendo rotture o qualunque ingombro nei canali dei cessi e lavandini che scaricano nei pozzi neri, per cui nasca impedimento al libero corso delle materie immonde, o ne risultino esalazioni, filtrazioni nelle muraglie, il proprietario dovrà entro le 24 ore dall'avviso del Sindaco farvi praticare le debite riparazioni. In caso contrario, spirato detto termine, si faranno eseguire d'ufficio a tutte sue spese.

Art. 77.

Se qualche pozzo nero esistente in una casa di più proprietari tramanderà immondizie per sovrariempimento od in causa di pietre non bene connesse od altro, sarà tenuto, entro 48 ore dall'avviso del Sindaco, a farne eseguire lo spurgo quello fra i proprietari della casa che avrà la buca nel pozzo nero nella parte di casa di sua proprietà, salvo il diritto di regresso verso gli altri proprietari per la quota a cadauno loro spettante.

Art. 78.

Le materie estratte dai pozzi neri saranno trasportate fuori dell'aggregato urbano in modo che non ne avvenga disperdimento e si dovranno subito depositare in luoghi distanti non meno di 50 metri da case isolate e a 150 metri da aggregati di abitazione.

I depositi devono essere igienicamente trattati onde impedire esalazioni.

Art. 79.

Chiunque esercita il mestiere di vuotacessi, dovrà avere le così dette navazze bene costruite e chiuse in modo da non lasciare uscire liquame nè fetide esalazioni.

La vuotatura dei pozzi neri dovrà avvenire nelle ore notturne.

Prima e durante il vuotamento, si deve fare uso largamente di disinfettanti indicati dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 80.

Il terriccio, i rifiuti domestici, i rifiuti della pulizia giornaliera, fatta nel negozio, nella casa e nelle adiacenze saranno raccolti in appositi recipienti (impermeabili muniti di coperchio) e mai lasciati nel mezzo e sui limiti della strada. Saranno poi consegnati allo spazzino comunale, oppure trasportati dagli interessati nei loro depositi e concimaie.

Capo III.

ABITATO COLLETTIVO

Art. 81.

L'apertura e l'esercizio di alberghi ed osterie è regolato, quanto alle norme igieniche, dal R. decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e

PO ~~pubblici~~ esercizi nel Capoluogo e nei centri abitati ~~e nelle frazioni~~, dovranno essere muniti di acqua corrente al banco di mescolita, agli acquai ed ai gabinetti.

Contro il provvedimento del Sindaco, è ammesso ricorso al Prefetto.

Art. 82.

Chiunque intende aprire scuole private, case di custodia per bambini dovrà chiedere al Sindaco la visita dell'Ufficiale sanitario.

Art. 83.

La costruzione, l'adattamento degli edifici scolastici, degli asili infantili, convitti, ecc., è regolata dalle leggi vigenti.

Art. 84.

I pavimenti delle chiese devono venire quotidianamente spazzati ed ogni 15 giorni spruzzati con soluzioni disinfettanti.

Art. 85.

Durante la quotidiana spazzatura del pavimento, previa una leggera, ma uniforme spruzzatura di acqua, le pile dell'acqua santa devono essere coperte, perchè la polvere, che eventualmente può sollevarsi, non abbia ad inquinare l'acqua.

Art. 86.

Le pile dell'acqua santa ed il fonte battesimale dovranno essere vuotati con frequenza e non meno di una volta al mese, e, dopo la lavatura, con lisciva, riforniti di acqua pulita.

Art. 87.

E' severamente proibito lavarsi gli occhi, piaghe od altra malattia della pelle nell'acqua santa, la quale, sotto nessun pretesto, ed in nessuna quantità può asportarsi dalla Chiesa.

Art. 88.

I banchi, i confessionali ed altre suppellettili soggette al contatto del pubblico verranno spesso puliti, di quando in quando disinfettati specie in casi di epidemie e sempre dopo grandi feste ecclesiastiche.

Art. 89.

Nei luoghi più adatti dovrà trovarsi un cartello che porti scritto « Per l'igiene non sputare per terra ».

Art. 90.

Si avrà cura perchè nelle chiese penetri la maggior luce ed aria possibile provvedendo ancora a togliervi il maggior numero di tendaggi.

Art. 91.

E' proibito intorbidire le acque ad uso potabile, sporcarle con qualsiasi sostanza, esporle ad infiltramenti di rifiuti liquidi o solidi della vita animale ed immettervi acque di rifiuti di campi irrigati.

- Art. 92 -

attingere acqua dalle pompe devonsi impiegare secchi puliti. E' severamente proibito lavare, spargere o insudiciare intorno alle pompe.

CAPO IV.

ABITABILITA' DELLE CASE

Art. 93.

Nessun edificio, destinato ad abitazione, di nuova costruzione oppure modificato e riparato con nuove murature, potrà essere integralmente o parzialmente abitato se non dopo autorizzazione data dal Sindaco, di cui all'art. 221 delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265.

Art. 94.

L'abitabilità di un edificio di nuova costruzione sarà accordata in base ad una ispezione dell'Ufficiale sanitario e del Tecnico comunale incaricati di verificare se l'edificio sia stato costruito in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente posciugati, che non sussistano altre cause di insalubrità e che risponda a quanto è prescritto dal presente Regolamento.

Le nuove case in aggregato urbano non debbono essere abitate se non tre mesi dopo ultimato il civile (pavimenti, plafonatura, intonachi interni).

Per le case isolate e rurali tale periodo potrà essere ridotto anche di 75 giorni.

In casi speciali per costruzioni fatte nei mesi estivi ed in cui sia adoperato del materiale adatto, potrà concedersi una abbreviazione di termine sempre però dietro parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

Art. 95.

Il Sindaco, quando lo crederà opportuno farà eseguire regolari ispezioni alle case abitate per riconoscere se rispondono alle prescrizioni della legge sanitaria e del presente regolamento.

Art. 96.

Ogni qualvolta l'Ufficiale sanitario riconosca che le condizioni di una abitazione, sia del centro che nella campagna, non sono in

armonia alle disposizioni del presente regolamento, e pericolose dal punto di vista igienico e sanitario, dovrà riferirne al Sindaco il quale potrà promuovere gli opportuni provvedimenti perchè le cause di insalubrità siano rimosse e l'abitazione stessa sia risanata secondo le prescrizioni del Sindaco, sentite le proposte dell'Ufficiale sanitario e, occorrendo, del Tecnico comunale.

Ogni qualvolta si verifichi un cambiamento d'alloggio il proprietario dovrà curare che gli ambienti siano imbiancati e puliti uniformandosi alle istruzioni che darà l'Ufficiale sanitario specialmente se vi sieno stati annalati di forme infettive.

Art. 97.

Ove i proprietari si rifiutino di introdurre nei loro stabili i miglioramenti suggeriti dal Sindaco, saranno gli stabili stessi dichiarati, in tutto od in parte, inabitabili, e fatti sgombrare a termini dell'art. 222 della Legge Sanitaria, salvo il disposto stabilito dalla Legge comunale e provinciale nei casi d'urgenza.

Art. 98.

I lavori di miglioramento delle case preesistenti al presente regolamento dovranno essere approvati preventivamente dall'Autorità comunale, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

CAPO V.

IGIENE DEGLI ABITATI RURALI

Art. 99.

Le condizioni minime di abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima stabilità dal Consiglio provinciale sanitario, con riguardo allo stato di fatto esistente, ed alle speciali condizioni topografiche, climatiche ed agricole.

Art. 100.

Nel corso di ciascun triennio, l'Ufficiale sanitario disporrà per l'accertamento mediante apposita ispezione, le condizioni di abitabilità, in rapporto al precedente articolo, delle abitazioni rurali esistenti nel territorio del Comune, e di ogni visita stenderà apposita relazione con le necessarie proposte, rimettendo un esemplare al Sindaco ed un altro al Prefetto.

Art. 101.

Dove risulti che manchino in tutto o in parte le condizioni minime di abitabilità, il Sindaco notificherà, per iscritto, le risultanze e proposte della relazione al proprietario dell'abitazione o delle abitazioni, invitandolo a provvedere alle riparazioni ed aggiunte necessarie nel termine che sarà stabilito per ciascun caso. Decorso infruttuosamente tale termine, il Sindaco e l'Ufficiale sanitario ne riferiranno immediatamente al Prefetto.

Art. 102.

L'Ufficiale sanitario accerta, quando occorra, mediante opportune ispezioni, se il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, mantenga lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nel regolamento presente, e, quando tali condizioni manchino, deve apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.

In caso che il proprietario non provveda, il Sindaco, fatti eseguire dall'Ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al Prefetto, il quale richiede all'Ufficio del Genio Civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede d'ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel Testo unico della Legge comunale e provinciale.

Art. 103.

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli

operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località.

Nel caso di inadempimento si provvede d'ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente.

Art. 104.

Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

Art. 105.

Le condizioni minime di idoneità dei ricoveri indicati nei precedenti articoli debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima tracciate dal Consiglio provinciale sanitario, anche nei riguardi alla tutela speciale delle donne e dei fanciulli ed alla difesa dei lavoratori dalla infezione malarica.

Art. 106.

L'obbligo imposto ai proprietari di fondi rustici, di mantenere in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico le loro case adibite per abitazione dei coltivatori dei fondi, cessa se la casa viene destinata ad uso diverso.

Similmente i proprietari dei fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi non aventi stabile abitazione nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono situati, non hanno obbligo di fornire tali operai di ricovero notturno a termini di legge, se costoro dimorano stabilmente in altri Comuni vicini ove possano agevolmente recarsi la sera, a lavoro compiuto.

CAPO VI.

FABBRICHE INDUSTRIALI E DEPOSITI INSALUBRI E MOLESTI

Art. 107.

Per le disposizioni igieniche relative alle aziende industriali, commerciali e agricole, si fa richiamo alla legge 17 aprile 1925, numero 473 ed al Regolamento 14 aprile 1927, n. 530.

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/934 N. 1265

Art. 108.

Per le norme di ammissione delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti, per i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, per trasporto e sollevamento di pesi, per lavoro notturno, ecc. si osservano le disposizioni della Legge 26 aprile 1934, n. 653.

Ed in modo speciale:

Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.

I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia od a spalla:

- maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;
- maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
- femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;
- femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
- femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza, si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici. (R. D. 22 marzo 1934, n. 654).

Art. 109.

Il lavoro delle donne alle dipendenze di datori di lavoro è disciplinato dalle norme contenute nel R. decreto legge 22 marzo 1934, n. 654 per la tutela della maternità delle lavoratrici.

E specialmente:

E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza;

b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il successivo periodo che preceda il parto;

c) durante sei settimane dopo il parto.

In via eccezionale il periodo di interdizione dal lavoro, precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto, potranno dal datore di lavoro essere ridotti, su richiesta della donna, fino a tre settimane ciascuno, ove da certificato medico risulti che, per lo stato di salute della donna, per il genere del lavoro e per l'ambiente in cui questo deve svolgersi, può essere consentita l'occupazione di essa senza suo pregiudizio.

Art. 110.

Le operaie e le impiegate in istato di gravidanza hanno diritto di assentarsi dal lavoro in base alle norme vigenti.

Art. 111.

Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria o manifattura, dovrà darne avviso 15 giorni prima all'Autorità co-

munale la quale, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, rilascerà il permesso scritto in cui verranno richiamate le speciali cautele da osservarsi nel caso si tratti di manifatture od industrie contemplate nell'art. 246 del Testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 112.

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel Testo unico della Legge comunale e provinciale.

Art. 113.

E' vietato nei centri abitati che determinerà la Giunta municipale la fabbricazione ed anche la manipolazione di concimi chimici: ne è solo permesso il deposito in sacchi. La fabbricazione dei concimi deve essere fatta nelle campagne, distante da ogni agglomerato di case.

Art. 114.

E' vietato nell'interno dell'abitato e fino a 200 metri da esso raccogliere raschiature di formaggi per farne ingrasso.

Art. 115.

Nei locali dove esistono filande non è permesso spandere putridumi o fare ammassi di crisalidi. I bigatti, i putridumi delle filande, gli scoli provenienti dalle stesse, dovranno essere trasportati di notte, come all'art. 64 ed in luoghi lontani da agglomeramenti di case.

Art. 116.

~~stanti dall'abitato almeno 200 metri.~~

Non sono permesse botteghe da cenciaiuolo nell'abitato urbano e tanto meno la raccolta di ossa, corna e simili. raccolte di ossa, corna, pelli, carta usata, dovranno essere isolate e distanti dall'abitato almeno m.200

PARTE TERZA

ALIMENTI, BEVANDE ED OGGETTI DI USO DOMESTICO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 117.

La preparazione ed il commercio delle sostanze alimentari è soggetta alla vigilanza sanitaria e questa è esercitata dal Ministero dell'interno a mezzo delle Autorità e degli Uffici sanitari dipendenti, con le norme di cui alla legge 18 marzo 1926, n. 562, del relativo regolamento 1 luglio 1926, n. 1361, e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 118.

Tutti gli esercizi soggetti a vigilanza sanitaria non potranno essere aperti senza aver ottenuta la licenza della Commissione comunale di cui al R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2174, la quale la concederà dopo ispezione dell'Ufficiale sanitario, che accerti che i locali si trovino nelle condizioni volute dal presente regolamento.

L'Ufficiale sanitario dovrà pronunziarsi anche sugli attrezzi usati.

Art. 119.

Qualunque esercente, fabbrica, o vendita di sostanze commestibili, dovrà dichiarare al Sindaco:

- a) l'oggetto della propria industria e commercio;
- b) tutti i locali che servono allo spaccio e deposito;
- c) i cambiamenti ed ampliamenti che successivamente vi fossero effettuati;
- d) la cessazione dell'esercizio.

Art. 120.

I locali di cui all'articolo precedente dovranno essere tenuti asciutti, ben ventilati, in perfetta pulizia, in modo da non dare esalazioni moleste o nocive. Negli esercizi pubblici dovranno anche essere osservate le norme per la attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, per la lotta contro le mosche, di cui alla Parte IV del presente Regolamento, e le ordinanze da emanarsi dal Ministero per l'interno di cui all'art. 263 del Testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 121.

Quando siano oggetto di contravvenzione i locali di spaccio, di deposito, di fabbrica di cui all'art. ~~119~~ 120, il Sindaco prescriverà le opere da farsi, fissandone un termine per la loro esecuzione, senza pregiudizio della sanzione penale.

Art. 122.

Le bilancie, stadere, pesi, misure devono conservarsi continuamente pulite ed accessibili ai compratori.

Art. 123.

Gli utensili ed i recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande devono essere stagnati, se di rame, in modo che non siano nocivi alla salute.

I contravventori sono soggetti all'ammenda da lire 2.400 a lire 16.000, che si applica anche a coloro che mettono in commercio o detengono per commercio tali utensili o recipienti dannosi.

Art. 124.

Il titolare è responsabile delle adulterazioni e falsificazioni compiute ai cibi e bevande dai propri dipendenti.

Art. 125.

Si considera adulterato e ne è quindi proibita anche la detenzione, anche se non giudicato nocivo, ogni prodotto o bevanda:

- a) non rispondente per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la quale viene designato o richiesto;
- b) se spogliato in parte delle materie nutrienti proprie;
- c) se mescolato a materie di qualità inferiore;
- d) se trattato in modo da variarne la composizione naturale.

La vendita così modificata eventualmente sarà permessa quando gli alimenti o bevande portino scritto in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite.

Art. 126.

Non possono essere addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano precedentemente subito la visita dell'Ufficiale sanitario, il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizione di contagiare gli altri.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 1600 a L. 16.000.

Chiunque assume o trattiene in servizio, per la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persona, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con la reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a carico di chi, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui ad attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande.

Il Sindaco, quando ritenga che possano sussistere i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

Art. 127.

Ogni esercente sarà provvisto di apposito registro in cui verranno notate le ispezioni disposte da parte dell' Ufficiale sanitario e le contravvenzioni o penalità cui eventualmente andrà incontro. Il nome del contravventore potrà essere pubblicato all'albo.

Art. 128.

Le ispezioni sulle sostanze alimentari e bevande saranno eseguite dall'Ufficiale sanitario insieme, o no, al Veterinario, assistito, o no, dal vigile urbano, *o Sanitario.* -

Queste ispezioni potranno essere compiute in qualunque tempo e luogo.

Art. 129.

Quando ve ne sia motivo l'Ufficiale sanitario stenderà sul posto verbale di contravvenzione.

Art. 130.

Il prelievo dei campioni è regolato dalla legge, come l'analisi delle sostanze prelevate.

Art. 131.

L'Ufficiale sanitario, per mandato del Sindaco, ha facoltà, di direttamente ed immediatamente ordinare la distruzione di sostanze evidentemente nocive per putrefazione od altro, previo specificato e circostanziato verbale.

Art. 132.

L'Ufficiale sanitario trasmette all'Autorità giudiziaria le contravvenzioni documentate in materia di vigilanza igienica sugli alimenti e bevande.

CAPO II.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

a) CARNI DI ANIMALI DA MACELLO

Art. 133.

Si considerano carni da macello, i muscoli e le altre parti molli dei bovini, ovini, suini ed equini.

Art. 134.

Per la vigilanza sanitaria delle carni si fa riferimento al Regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45 (articoli 107 e seguenti) ed al R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che si danno come qui riportate in quanto applicabili.

Art. 135.

Un apposito regolamento comunale disciplina il servizio del pubblico macello, e la macellazione fatta dai privati.

Art. 136.

Gli spacci di carne sono classificati a seconda delle qualità di carni vendute. Spetta alla Giunta municipale di fissare il numero degli spacci e la proporzione per ogni classe.

Art. 137.

E' proibita la vendita girovaga delle carni, anche se confezionate e insaccate.

b) PESCI, CROSTACEI, ECC.

Art. 138.

E' permessa la vendita di pesce fresco, rane, crostacei e molluschi freschi a mezzo di girovaghi a chi è munito della licenza di commercio di cui al R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 139.

Saranno sequestrati e distrutti:

- a) i pesci che presentino segni di decomposizione anche solo incipiente;
- b) quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive;
- c) quelli pescati in acque pantanose;
- d) quelle specie notoriamente nocive in particolare nell'estate o all'epoca della fregola;
- e) quelli salati od affumicati, marinati od all'olio deteriorati od in istato di incipiente putrefazione.

Art. 140.

Le vasche dove si ammollano o si mettono in guazza il merluzzo, il baccalà e lo stoccafisso, dovranno essere di materiale impermeabile. L'acqua da servire per tale uso dovrà essere pulita e spesso rinnovata.

Art. 141.

È proibito l'impiego delle sostanze coloranti anche non nocive allo scopo di far apparire come freschi crostacei, pesci e molluschi in istato di incipiente putrefazione.

c) LATTE, BURRO, FORMAGGI, LATTICINI, OLII

Art. 142.

Per quanto riguarda il ricovero agli animali lattiferi, il personale addetto, la mungitura e manipolazione del latte, le latterie, le centrali del latte, il latte di capra, di asina e pecora, il latte reintegrato, scremato, e degli animali allo stato brado, devono essere osservate le norme indicate nel R. decreto 9 maggio 1929, n. 994 sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

Per le autorizzazioni alle rivendite di latte deve poi essere esatte per uso alimentare dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) Peso specifico a 15° C. tra 1031 e 1032
- b) Grasso non inferiore al 3,5%
- c) Residuo secco magro non inferiore al 9%.-

Art. 143.

La produzione e la vendita di burro o surrogato, di formaggio, di strutto e di olio, è disciplinata dalle norme vigenti in materia.

Art. 144.

La vendita del burro deve sottoporsi alle prescrizioni seguenti:

Il burro e i suoi succedanei posti in vendita per il consumo diretto debbono essere confezionati in pacchi sigillati, aventi peso netto non superiore a un chilogramma. Il sigillo deve essere consegnato in modo che, in seguito alla apertura del pacco venga reso ulteriormente inservibile.

Sull'involucro che racchiude il solido di burro e i suoi succedanei debbono risultare, con caratteri indelebili e ben visibili, mediante timbratura, la denominazione del prodotto, il peso del solido, il nome e cognome o la ragione sociale e il luogo di residenza del produttore.

Il venditore non può dissigillare un nuovo pacco prima che sia esaurito quello precedentemente aperto. Quando nel locale esistono più banchi di vendita o più commessi adibiti allo smercio dei medesimi prodotti, è consentita la dissigillatura di tanti pacchi quanti sono i commessi.

La vendita al dettaglio del burro o dei suoi succedanei non può essere fatta in locali che abbiano comunicazione interna con quelli nei quali i suddetti prodotti vengono fabbricati e lavorati.

Le spedizioni e le consegne di burro e di suoi succedanei non destinati alla vendita per il consumo diretto debbono essere in ogni caso accompagnate da apposita bolletta recante la dichiarazione della destinazione del prodotto, nonché l'esatta indicazione della ditta fornitrice, di quella ricevente, della denominazione e del peso del prodotto e della data della spedizione e della consegna.

In mancanza della bolletta la merce si intenderà destinata al consumo diretto.

CAPO III.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE

a) CEREALI, FARINE, PANE, PASTE ALIMENTARI E GRANOTURCO

Art. 145.

E' proibita la vendita di farine provenienti da cereali alterati od avariati e quelle mescolate con sostanze estranee, minerali o vegetali, invase da microrganismi od alterate comunque.

Le miscele di farine di qualità inferiore con quella di qualità superiore dovranno essere poste in commercio col nome della qualità inferiore.

Art. 146.

Le farine che vengono poste in commercio devono avere le denominazioni ed i requisiti fissati dal Ministero dell'agricoltura.

Art. 147.

Le farine debbono, all'uscita del molino e sino al momento del loro impiego, essere contenute in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti un cartellino che indichi il nome della ditta molitoria ed il tipo della farina.

Art. 148.

I cereali, le farine, il pane e le paste alimentari debbono essere conservati in luoghi asciutti e ventilati.

Art. 149.

E' vietato ai negozianti di farine, fabbricanti paste alimentari di tenere nelle proprie botteghe o magazzini qualsiasi sostanza che possa servire ad adulterare la farina, il pane o la pasta.

Art. 150.

Le fabbriche e gli spacci di pane e paste devono essere tenuti con la massima pulizia in locali bene asciutti e ventilati ed illuminati: non devono servire ad uso dormitorio, non contenere oggetti sudici e sostanze con odori comunicabili al pane.

Art. 151.

Gli operai dovranno tenersi sempre puliti ed a tale scopo nei locali per la panificazione dovrà esservi dell'acqua in posizione comoda a loro disposizione. Inoltre essi porteranno abiti da lavoro distinti da quelli di uscita. Affisso al muro del locale per la panificazione sarà ben visibile un cartello con la seguente scritta: « E' obbligo all'operaio di lavarsi prima di cominciare il lavoro e gli è severamente proibito masticare tabacco e sputare ».

Art. 152.

Saranno allontanati dal panificio e dal pastificio operai affetti da tubercolosi polmonare e di qualsiasi malattia contagiosa.

Gli apparecchi e le suppellettili del panificio e quelle per contenere e trasportare il pane dovranno essere mantenuti in istato di scrupolosa nettezza.

Fanno parte integrante di questo regolamento le disposizioni di legge e regolamentari riguardanti l'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e della pasticceria 22 marzo 1908 e regolamento 28 giugno 1908, la circolare 6 agosto 1908, n. 14340 del Ministero agricoltura industria e commercio e le altre disposizioni vigenti in materia.

E' assolutamente vietata la cernita manuale del pane da parte del compratore.

Art. 153.

In conseguenza delle norme sopradette resta fissato che i salumieri, i fruttivendoli ed i rivenditori di generi alimentari, purché muniti della prescritta licenza di commercio, come pure i fornai che rivendono altri generi, non possono tenere il pane nel locale

ove vendono merluzzo, baccalà, tabacco ed altri generi che mandano odori sgradevoli, ma debbono effettuare la vendita del pane in locale separato oppure nello stesso locale, purchè, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, sia tanto ampio da potervi collocare e vendere il pane in una sezione nettamente separata dalle derrate.

Comunque è vietata la vendita del pane nei negozi di verdura e frutta e di altri generi incompatibili dal punto di vista igienico.

Art. 154.

Nella preparazione del pane si deve far uso della farina prescritta dalla legge, l'acqua dovrà essere pura e serbata in recipienti chiusi, il lievito dovrà essere ben conservato e non alterato da fermentazione troppo spinta.

La preparazione del pane dovrà inoltre farsi senza aggiunte di allume od altre sostanze estranee ritenute nocive.

Art. 155.

E' proibita la vendita del pane confezionato con farina di cui all'art. 445 fermentato, malcotto, ammulito.

Art. 156.

Il prelievo dei campioni di pane e l'analisi sono regolati dalla Legge 17 marzo 1932, n. 368 (*Gazzetta ufficiale* n. 97 del 1932) e successive modificazioni.

E, segnatamente, contemporaneamente al prelievo dei campioni di pane sarà opportuno eseguire anche quello delle farine adoperate per la confezione.

I campioni di pane devono essere prelevati dal pane posto in vendita.

Detti campioni devono essere racchiusi in sacchetti di carta dopo il raffreddamento.

Deve essere curata la pesatura dei campioni, avendo tale dato grande importanza nella determinazione del grado di umidità.

Art. 157.

Il contenuto di umidità del pane, destinato alla vendita al pubblico, è stabilito dalle disposizioni vigenti.

Art. 158.

Analogamente a quanto è stabilito per le farine, è vietato di aggiungere nella panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto, escluse quelle che saranno indicate da altre disposizioni legislative.

Art. 159.

Il pane confezionato esclusivamente con farine del tipo « 00 » ovvero « 0 » è denominato « pane di lusso ». Quello confezionato con farina del tipo « 1 » è denominato « pane di prima qualità »; quello confezionato con farina del tipo « 2 » è denominato « pane comune ».

Art. 160.

Il pane di lusso, di qualsiasi forma e peso, può essere venduto a pezzi.

Il pane di prima qualità e quello comune, in forme superiori ai 60 grammi, deve essere venduto a peso.

Il pane di prima qualità confezionato in forme inferiori ai 60 grammi può essere venduto a pezzi anzichè a peso.

Il pane confezionato con le farine a resa integrale e con farinette di grano duro deve essere venduto sotto la denominazione di « pane integrale » o di « pane di farinetta » e deve essere venduto a prezzo inferiore a quello del pane comune, cioè confezionato con farine di tipo numero « 2 ».

Il pane fabbricato con farina di frumento miscelata in qualsiasi proporzione con farina di segale, granoturco, ecc., deve essere posto in vendita con la denominazione di pane di segale, pane di granoturco, ecc., cioè del cereale da cui proviene la farina miscelata a quella di frumento.

Le rivendite di pane non annesse a forni sono tenute a farsi rilasciare dai produttori per ogni quantitativo di pane che venga ad essi consegnato per la vendita al pubblico, una distinta in cui deve essere indicato l'indirizzo della ditta fornitrice, la data di consegna e la qualità del pane consegnato.

Art. 161.

E' fatto obbligo ai rivenditori di pane di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane comune quanto quello di prima qualità.

Qualora il rivenditore sia sprovvisto del pane comune è tenuto a cedere al consumatore che lo richieda il pane di prima qualità, e, in difetto di questo, quello di lusso allo stesso prezzo del pane comune.

Analogamente, il venditore che sia sprovvisto del pane di prima qualità, dovrà cedere al prezzo di quest'ultimo il pane di lusso.

Art. 162.

Gli esercenti di cui sopra si uniformeranno alle disposizioni contenute nella citata Legge 17 marzo 1932, n. 368 (*Gazzetta ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1932).

Art. 163.

E' vietata la vendita della « pasta di pura semola », e cioè del tipo di pasta confezionata esclusivamente con semole provenienti dalla macinazione del grano duro (Decreto minist. 24 febbraio 1936).

Alle semole di grano duro destinate alla fabbricazione di paste alimentari secche debbono essere aggiunti sfarinati di grano tenero, in proporzione non inferiore al 40 %.

Le paste ottenute con tali prodotti dovranno essere poste in commercio sotto la denominazione di « pasta di semola ».

Art. 164.

Sono consentite la fabbricazione e la vendita delle paste alimentari secche, confezionate con prodotti ottenuti secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo precedente e mescolati con farine

di altri cereali e di leguminose, od anche con miscele di tali farine, a condizione che le aggiunte non superino il 20 % degli sfarinati di frumento.

Esse devono essere vendute sotto la denominazione di « pasta miscelata », e con l'indicazione dei prodotti aggiunti sfarinati di frumento.

Art. 165.

Le paste alimentari di cui al precedente articolo debbono essere, nei locali di vendita, tenute in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione di ciascuno dei due tipi di pasta.

Art. 166.

E' vietato di aggiungere alla pasta sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione e il colore naturale del prodotto, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Non è ammessa nella Repubblica la vendita di paste alimentari di qualsiasi tipo e specie colorate artificialmente.

Art. 167.

Sono consentite la fabbricazione e la vendita di « paste speciali » (con glutine, malto, uovo, verdura, pomodori e carne) purchè preparate esclusivamente con semole di grano duro. Anche tali paste debbono essere tenute, nei locali di vendita, in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione « pasta speciale con . . . » (glutine, malto, uova, ecc.).

Art. 168.

Le paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata » non debbono contenere meno del 25 % di sostanze proteiche (azoto 6,25) su sostanza secca. Tali sostanze proteiche corrispondono alla quantità di glutine contenuta nel semolino adoperato, più quello appositamente aggiunto per ottenere lo speciale tipo di pasta.

Art. 169.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granoturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la multa da L. 2.400 a L. 16.000.

Art. 170.

E' vietata l'introduzione nello Stato, per uso alimentare, del granoturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria si sia verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 2.400 a L. 16.000.

Art. 171.

La circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granoturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti sono soggette a speciale autorizzazione da parte della competente autorità.

Chi intende procedere a tali esercizi deve farne domanda 15 giorni prima al Sindaco.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 2.400 a L. 16.000.

- ART. 172 -

La pasta all'uovo si deve fare riferimento alle disposizioni in vigore.-

Art. 173.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, coloro che fabbricano, vendono o mettono comunque in commercio paste alimentari non rispondenti alle prescrizioni della presente sono puniti con la multa da L. 4.000 a L. 40.000.

b) FRUTTA, ERBACCI, LEGUMI FRESCI, FUNGHI.

Art. 174.

E' proibito vendere:

a) frutta immatura se destinata all'alimentazione immediata, ammuffita e comunque guasta od artificialmente colorata;

b) erbaggi e legumi troppo maturi, germogliati od appassiti, sudici, ammuffiti;

c) patate ed altri tuberi germogliati e che hanno subito la congelazione od affetti da malattie parassitarie.

Art. 175.

E' proibita la vendita dei funghi:

a) vecchi, coriacei, molto corrosi, guasti, rammolliti dalla pioggia

b) ridotti in frammenti disseccati, o essendo essiccati non appartengano chiaramente alla specie dei porcini (boleti); di questi allo stato secco, non si potrà vendere che quella porzione del fungo detta testa o cappello e non il gambo isolato a meno che sia attaccato al cappello;

c) ed in genere quelli che per la qualità, la provenienza, il condizionamento e le subite alterazioni non offrano una sufficiente garanzia igienica.

Art. 176.

I venditori di funghi anche secchi dovranno assoggettare la loro merce alla visita dell'ufficio sanitario. Tali funghi devono essere portati alla visita ben distinti per specie.-

Art. 177

E' permessa soltanto la vendita dei funghi indicati nel seguente elenco: Boletus edulis, Boletus scaber, Agaricus coesareus, Agaricus melleus, Clavaria flava, Morchella esculenta, Morchella costata, Melanosperum brumale, Melanosperum aestivum.

c) CONSERVE ALIMENTARI, MIELE, SCIROPPI, CAFFÈ, ECC.

Art. 178.

Circa i condimenti, conserve, sciroppi, ecc., dovranno i rivenditori uniformarsi alle disposizioni del regolamento 1° luglio 1926, numero 1361.

Per le carni, i pesci, le conserve e tutte le sostanze alimentari in genere confezionati in scatole chiuse che possono dar luogo a gravi casi di avvelenamento qualora la chiusura non sia perfetta e le sostanze sieno perciò fermentate, gli Ufficiali sanitari eserciteranno la sorveglianza a norma del regolamento generale 3 agosto 1890 e delle disposizioni contenute nel R. decreto 27 giugno 1929, n. 1427.

Art. 179.

E' proibita la vendita con nome di caffè di una sostanza in grano od in polvere che non sia esclusivamente costituita dai semi mondati della *caffea arabica*. E' vietato pure vendere caffè avariato comunque sofisticato, o polvere di caffè esaurita. Si ritiene esaurito il caffè quando l'estratto che se ne ottiene è inferiore a grammi 24 per cento (met. Trillich).

Art. 180.

I succedanei del caffè e le miscele di questi col caffè dovranno essere annunciati al compratore mediante scritta.

Art. 181.

E' vietata la vendita di droghe e spezie la qualità delle quali non corrisponda al nome sotto cui sono vendute o che siano avariate, esaurite od in qualunque modo alterate o falsificate.

CAPO IV

B E V A N D E

Art. 182.

Pei mosti, filtrati dolci, vini, aceti, si fa richiamo al R. decreto 1 luglio 1926, n. 1361.

Art. 183.

E' vietata la fabbricazione e la vendita di bevande gasose, gelati, limonate con acqua insalubre o che contenga acidi minerali (acido solforico, acido cloridrico) o sostanze edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o barbabietola.

Art. 184.

I fabbricanti di acque gasose e seltz devono munirsi di apposita licenza del Sindaco, prescritta dal R. decreto 14 agosto 1931, n. 1587, licenza necessaria tanto per le fabbriche esistenti, come per quelle di nuova istituzione.

Art. 185.

Per la fabbricazione si devono usare acque potabili sicuramente garantite da possibili inquinamenti.

Quando non si adoperi l'acqua potabile dell'acquedotto che alimenta la località ove sorge la fabbrica, il proprietario deve specificatamente indicare sulla domanda al Sindaco l'acqua che intende utilizzare, l'origine di essa, i mezzi adoperati per garantirne la purezza.

A cura dell'ufficiale sanitario verranno eseguiti gli accertamenti ed i controlli chimici e batteriologici, ritenuti necessari, a spese del proprietario della fabbrica.

Art. 186.

L'acido carbonico, usato per la preparazione delle acque gasose, deve essere puro. Se si prepara nella fabbrica, si deve accertare che non contenga impurità provenienti dal processo di fabbricazione.

Art. 187.

E' vietata la fabbricazione e la vendita di acque gassose contenenti:

- a) sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, duleina e simili;
- b) rame, piombo, ed altri metalli nocivi;
- c) colori non consentiti a termini del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1930;
- d) acidi minerali, glicerina, sostanze atte a produrre schiuma, essenze e sostanze nocive di qualunque specie;
- e) anidride solforosa in quantità superiore a quella eventualmente contenuta nello sciroppo usato per dolcificarle ed aromatizzarle, quando si usano sciroppi nei quali tale aggiunta è permessa.

Art. 188.

E' vietato vendere acque gassose alterate, guaste, contenenti corpi estranei in sospensione o contenute in bottiglie non perfettamente pulite.

Art. 189.

Le acque gassate, vendute con il nome di un determinato frutto, debbono essere preparate esclusivamente con lo sciroppo di detto frutto, e non essere colorate con colori artificiali.

Non adoperandosi esclusivamente sciroppi naturali di frutta, le acque gassose sciroppate non possono portare l'indicazione del frutto, ma debbono essere vendute col nome di fantasia dello sciroppo usato, oppure con la indicazione: « aromatizzata » ad esempio, alla fragola, alla granatina, ecc.

Se lo sciroppo è preparato con glucosio, o sostituendo almeno il 10 % di zucchero (saccarosio) con glucosio, e con zucchero invertito, la gassosa deve essere venduta con le indicazioni « gassosa al glucosio » unitamente alle indicazioni volute dal comma precedente.

Art. 190.

E' vietato di adoperare il così detto tipo di bottiglie a pallottola, nella considerazione che esse mal si prestano ad un accurato lavaggio.

E' prescritto di imprimere in modo indelebile sulle bottiglie a sifoni, oppure sulle chiusure, il nome del fabbricante, per dar modo di identificare il produttore delle acque che venissero eventualmente poste in commercio senza i voluti requisiti.

Art. 191.

I così detti *apparecchi da banco* nei bars, caffè, ecc., debbono esclusivamente servire alla preparazione *estemporanea* delle acque gassose.

Quindi è vietata ogni attività a funzione di tali apparecchi diversa da quella di mescolta al banco, come sarebbe, ad esempio la produzione e l'imbottigliamento di gassose, da esportare o da vendere nell'esercizio e fuori, perchè in tal caso si verrebbero a compiere operazioni che richiedono particolari cautele, da farsi soltanto nelle fabbriche e l'esercizio pubblico assumerebbe la fisionomia di fabbrica di acque gassose, senza sottostare alla disciplina considerata per queste.

Art. 192.

I locali destinati alla fabbricazione delle acque gassose devono essere illuminati ed aereati, con pavimento impermeabile, distinti dagli ambienti di abitazione e lontani da stalle e da cause di insalubrità, e la preparazione degli sciroppi deve possibilmente farsi in ambiente distinto da quelli per la gassificazione e l'imbottigliamento. Dalle finestre e porte deve impedirsi l'entrata delle mosche.

Le latrine devono aver ingresso separato da quelli dei locali di lavorazione.

Art. 193.

Separati devono pure essere i locali di confezionamento conservazione, fabbricazione e vendita delle acque.

Art. 194.

Il personale adibito nelle fabbriche deve essere di sana costituzione ed esente da malattie trasmissibili. Per l'accertamento di tali condizioni deve subire la visita da parte dell'Ufficiale sanitario, da ripetersi ogni quattro mesi. L'Ufficiale sanitario rilascerà apposito certificato da conservarsi dal fabbricante.

Art. 195.

Il personale, durante la lavorazione, deve essere fornito di sovravesti pulite, e quello addetto alla gassificazione ed all'imbottigliamento anche di dispositivi speciali per l'incolumità personale.

Art. 196.

Devono, dal fabbricante, essere subito denunciati all'Ufficiale sanitario, i casi di malattia trasmissibile o sospetta che si verificassero nel personale o nei membri della sua famiglia.

Art. 197.

Si ammettono due qualità di ghiaccio: l'industriale e l'alimentare.

L'alimentare per uso interno deve essere artificiale e provenire da fabbriche notoriamente soggette a vigilanza sanitaria.

Il ghiaccio naturale non può essere usato per servizio alimentare. Per tale ghiaccio è prescritto a norma dell'art. 123 del regolamento 3 febbraio 1901 l'uso di uno speciale cartello con la scritta « per uso industriale », qualora non esista l'assoluta garanzia circa la provenienza di acqua pura e potabile. Eguale disciplina deve usarsi anche nella vendita della neve naturale.

Ogni altra specie di ghiaccio si considera industriale.

E' escluso l'uso del ghiaccio naturale e della neve nei pubblici esercizi (caffè, bars, trattorie, ecc.), ove vengano somministrate al pubblico vivande e bevande alle quali tali prodotti possono essere facilmente commisti. La vendita del ghiaccio naturale e della neve potrà consentirsi, sempre con le cautele di cui al citato articolo 123 del regolamento sanitario, per altro uso refrigerante od industriale.

Art. 198.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con l'ammenda da lire 2.400 a lire 40.000, salvo l'applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l'acqua pericolosa per la salute pubblica.

Art. 199.

I venditori di ghiaccio devono indicare al Comune la provenienza, il luogo di deposito e la vendita. La vendita del ghiaccio per uso alimentare deve essere autorizzata dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

CAPO V

SUPPELLETTILI DA CUCINA - INVOLUCRI

Art. 200.

E' proibito vendere o ritenere per vendere suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, i quali a giudizio dell'Ufficiale sanitario possano riuscire dannosi alla salute.

Art. 201.

Negli esercizi pubblici gli utensili dovranno essere tenuti colla massima nettezza ed internamente stagnati se di rame, come indicato all'articolo 121 del presente regolamento.

Art. 202.

Lo stagno adoperato per la stagnatura delle suppellettili di cucina non può contenere piombo in misura superiore all'1 %.

Art. 203.

La carta destinata all'involucro dei generi alimentari in genere ed in specie di quelli da consumarsi crudi (salumi, formaggi, dolci, ecc.) deve essere conservata al riparo della polvere, e dei contatti del pubblico e dell'esercente.

Art. 204.

Detta carta non deve essere tenuta ammassata in angoli o sul banco di vendita, ma custodita entro appositi armadietti o apparecchi, che ne assicurino la protezione e ne evitino l'insudiciamento sia diretto che indiretto.

Art. 205.

Per prendere i fogli di carta da adibirsi all'uso non si devono inumidire con saliva le dita, come talvolta si pratica, potendo costituire ciò un pericolosissimo mezzo di diffusione della tubercolosi.

Art. 206.

Non soltanto la carta ma anche i generi alimentari da consumarsi crudi devono essere accuratamente protetti dalla polvere, dalle mosche e dai contatti col pubblico.

Art. 207.

E' vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite, od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

Art. 208.

La detta carta non deve essere pesante, e superare il peso di grammi 1 ogni decimetro quadrato.

CAPO VI

STUPEFACENTI

Art. 209.

La coltivazione, la vendita e la somministrazione di piante, di preparazioni e di medicamenti che contengono degli stupefacenti sono sottoposte alle prescrizioni contenute nella legge 25 gennaio 1934, n. 150 pubblica nella *Gazzetta ufficiale* n. 41 del 1934, e *Leggi riunite* Gli stupefacenti indicati nella citata legge sono: papavero (*papaverum somniferum* L.), oppio, foglie di coca, canape indiano.

Art. 210.

Alle prescrizioni di cui sopra devono uniformarsi anche i sanitari che visitano o assistono persone affette da cronica intossicazione prodotta da sostanze o preparazioni stupefacenti.

Così coloro che siano colti in stato di grave alterazione psichica per abuso di dette sostanze possono essere ricoverati in una casa di salute per essere sottoposti alla cura disintossicante, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, su denuncia dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le contravvenzioni e le infrazioni alle prescrizioni sopra ricordate sono quelle comminate dalla citata legge 25 gennaio 1934.

Art. 211.

Le persone autorizzate al commercio degli stupefacenti, ed i farmacisti devono prendere nota del movimento delle preparazioni nel registro di carico e scarico prescritto.

I farmacisti non possono vendere le preparazioni succitate se non dietro presentazione di ricetta medica, compilata secondo le norme regolamentari, contenente il cognome, nome e domicilio dell'ammalato, l'indicazione in tutte lettere delle materie velenose, anche se prescritte in dosi minime, l'uso specifico del medicinale, la data e la firma del medico.

PARTE QUARTA

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

CAPO I

NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 212.

Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 81 del Testo unico delle leggi di P. S., alberghi, trattorie, osterie, ecc., nonché nelle latterie, oltre le prescrizioni contenute nel regolamento d'igiene dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture interne munite di mezzi di protezione atti ad impedire alle mosche di entrare (tende a baccello, reti metalliche, reti di spago, ecc.).

Adatta protezione con garza o reti metalliche devono avere pure i cibi e le bevande che si espongono in mostra;

b) le stoviglie e in genere gli accessori da tavola, devono essere tenuti al riparo delle mosche;

c) i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere tenuti in recipienti chiusi;

d) la pulizia delle stoviglie e dei recipienti deve essere praticata con particolare scrupolo, con molta acqua corrente, dando affidamento di completa detersione dei vasi.

Il rilascio o la rinnovazione delle licenze di esercizio, poi, deve essere sempre preceduto dal parere favorevole dell'Ufficiale sanitario, che si accerterà della salubrità del locale e della osservanza delle norme igieniche in materia.

CAPO II

NEGLI SPACCI DI VENDITA GENERI ALIMENTARI

Art. 213.

Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari all'ingrosso od al minuto oltre alle prescrizioni del regolamento locale d'igiene si devono osservare le seguenti norme:

a) i preparati di carne, il pane, la pasta, i dolciumi, le frutta, le conserve, le verdure, ed in genere qualsiasi sostanza alimentare, che si consumi senza previa cottura, lavaggio o depellamento, o simili devono essere protetti contro l'inquinamento ad opera delle mosche, dalla polvere e da qualsiasi altra causa di contaminazione, con impiego di mezzi adatti come retine metalliche, campane di vetro, veli, ecc.;

b) è vietata la esposizione fuori dello spaccio delle sostanze di cui alla lettera a); *e delle carni fresche.* -

c) i locali tutti adibiti alla vendita, ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolti in recipienti coperti.

In tutti i locali anzidetti deve costantemente essere fatta la lotta contro le mosche secondo le indicazioni dell'Ufficiale sanitario.

CAPO III

NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE SOSTANZE ALIMENTARI, NELLE COLLETTIVITÀ, NEGLI OSPEDALI, ECC.

Art. 214.

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento d'igiene od in regolamenti speciali, devono osservarsi le seguenti norme:

a) le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;

b) i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei depositi suscettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile di asportare giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche.

I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche saranno stabiliti sentito l'Ufficiale sanitario.

La disposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne, dei depositi di pelli fresche e dei residui animali, dei pubblici mercati, delle collettività, degli ospedali, delle case di cura, ecc.

Art. 215.

Le immondizie domestiche e stradali devono essere accuratamente raccolte ed asportate dall'abitato e smaltite definitivamente con sistemi razionali onde evitare il disperdimento di esse.

CAPO IV

NELLE SCUDERIE E STALLE

Art. 216.

Le scuderie e le stalle in genere devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche e cioè reti metalliche alle finestre e tende a bacchetta o reti di spago alle porte.

Dovranno inoltre essere tenuti sospesi al soffitto od in vicinanza delle finestre fasci di paglia o di frasche irrorati di sostanze moschicide (miscela Berlese, Miafonina, ecc.).

E' vietato ammassare nelle scuderie, nelle stalle, nei pressi dell'abitato e di gruppi di case rurali, il letame; questo deve essere asportato giornalmente con mezzi adatti ad evitare disperdimenti. Chiunque intende aprire o condurre scuderie o stallaggi o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini o suini, deve darne partecipazione al Municipio per i provvedimenti che potranno essere disposti, sentito l'Ufficiale sanitario, ai fini dell'opportuno trattamento contro le mosche.

Il Sindaco non concederà l'autorizzazione al funzionamento stalle e di ricoveri animali di qualsiasi sorte negli agglomerati urbani o qualora ne possa derivare danno o molestia alla popolazione delle vicinanze.

CAPO V

NEI DEPOSITI DI LETAME DI POLLAME ED ANIMALI VIVI

Art. 217.

I depositi di letame o di materiale di rifiuto a meno di cinquecento metri dall'abitato devono essere irrorati periodicamente con materia moschicida e devono essere disposti intorno ad essi dei fili a cui siano sospesi fasci di paglia o di frascame irrorati di sostanze moschicide.

I depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali vivi a scopo di industria o di commercio devono ottenere apposita licenza, previo parere favorevole del sanitario, e devono adottare le norme che caso per caso saranno stabilite pel trattamento contro le mosche.

CAPO VI

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 218.

Per quanto non è sopra indicato, i cittadini debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella legge 23 marzo 1928, n. 858 per la lotta contro le mosche, nonché alle disposizioni emanate dal Ministero per l'interno in conformità di quanto dispone l'art. 263 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

PARTE QUINTA

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 219.

Ad ogni medico esercente nel Comune saranno forniti dall'Ufficio di igiene moduli per la denuncia delle malattie prescritta dalle vigenti disposizioni.

Oltre alle dette è fatto obbligo ai medici di denunciare anche quelle malattie che venissero indicate dall'Autorità competente o dal Sindaco.

Art. 220.

Le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal Sindaco al Prefetto, dall'Ufficiale sanitario al medico provinciale.

Art. 221.

Il medico curante in ogni caso di malattia infettiva dovrà dare alle persone che assistono l'infermo le istruzioni necessarie e prendere egli stesso tutte le precauzioni consigliate dalla scienza per evitare la propagazione del contagio.

Chi è fatto obbligo, come pure alle persone della famiglia dell'infermo e a chi l'assiste, di coadiuvare ed ubbidire l'Ufficiale sanitario nella esecuzione di quei provvedimenti che il Sindaco crederà di ordinare nell'interesse pubblico.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 2.400 a lire 40.000 alla quale si aggiunge — nei casi gravi — la pena dell'arresto fino a sei mesi.

Art. 222.

Manifestatasi una malattia infettiva di carattere epidemico, qualunque cittadino è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Sindaco.

Il provvedimento del Sindaco è preso su parere dell'Ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.

Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e colla ammenda da L. 4.600 a L. 16.000.

Art. 223.

Tutte le disinfezioni saranno eseguite sotto la direzione ed a cura dell'Ufficiale sanitario a mezzo di persone adatte.

Le disinfezioni degli oggetti, degli indumenti e degli ambienti sono gratuite per i poveri. Le altre persone o provvederanno a loro spese i disinfettanti o se eseguite d'ufficio ne rimborseranno le spese al Comune, a meno che non si tratti del disposto dell'art. 138 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, in riguardo a quelle ordinate dall'autorità. Sono obbligatorie la generale disinfezione e la ripulitura almeno ogni anno negli ospedali, nei ricoveri, nelle scuole, asili, ecc. Quando lo crederà opportuno e per ragioni specificate di salute pubblica, il Sindaco ordinerà la pulizia e la disinfezione degli alberghi, osterie, caffè, ecc.

Art. 224.

I bagni pubblici, oltre alle condizioni generali di salubrità, devono soddisfare alle esigenze della decenza e della nettezza, tanto nel servizio delle vasche che in quello della biancheria. Devono avere il pavimento in cemento e le pareti pure intonacate in cemento facilmente lavabili o meglio in piastrelle fino all'altezza di almeno metri 1,50.

Art. 225.

I barbieri e parrucchieri dovranno tenere la loro bottega e suppellettili del loro esercizio colla più scrupolosa nettezza. Devono sterilizzare il rasoio con prolungate immersioni nell'acqua bollente od in una soluzione disinfettante (acido fenico 5 per cento).

Per spargere la cipria dovranno usare polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggere volta per volta.

L'apertura di un esercizio da barbiere e di parrucchiere per signora deve essere subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia dietro parere favorevole dell'Ufficiale sanitario circa la idoneità dei locali e del loro arredamento.

In armonia di quanto è prescritto dagli art. 262 e 294 del vigente Testo unico delle leggi sanitarie (R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) il personale addetto agli esercizi indicati all'articolo precedente non può essere assunto in servizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'ufficiale sanitario abbia accertato e certificato la idoneità fisica relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose. Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quelli di conferma dovranno essere trascritti sul libretto di lavoro, istituito con la legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Art. 226.

I barbieri e parrucchieri dovranno inoltre osservare le seguenti altre prescrizioni:

- a) durante il servizio indosseranno un camiciotto o giubba bianchi o di bucato;
- b) prima di ogni servizio dovranno lavarsi le mani;
- c) gli asciugatoi e la biancheria saranno di bucato;
- d) i pettini, le spazzole, i pennelli e gli altri arnesi dovranno essere sempre puliti e disinfettati;
- e) succedendo taglio, scalfittura, abrasione alla pelle del cliente, dovrà essere subito praticata disinfezione con cotone antisettico imbevuto in alcool, senza fare uso di cipria o di detersivi;
- f) almeno una volta al mese dovrà essere eseguita una accurata lavatura e disinfezione del pavimento, ed una volta all'anno l'imbiancatura delle pareti del locale d'esercizio.

Art. 227.

E' proibito dare a lavandai privati biancheria o altri effetti venuti a contatto con ammalati di malattie per cui è stata ordinata la disinfezione, e prima che questa sia stata eseguita. Il bucato di tali indumenti sarà a preferenza fatto in casa presso la famiglia stessa dell'ammalato, colle cautele prescritte dall'Ufficiale sanitario.

Art. 228.

Il Sindaco potrà sempre provvedere d'ufficio alle norme profilattiche indicate nel presente regolamento, e, con speciale ordinanza, a tutte quelle altre che riterrà necessarie alla pubblica salute.

CAPO II

MISURE SPECIALI IN CASO DI EPIDEMIE

Art. 229.

In caso di epidemia, o per altre gravi circostanze, il Sindaco potrà disporre servizi pubblici per l'attuazione delle misure atte a circoscrivere l'epidemia. Perciò il Sindaco potrà:

- a) requisire veicoli, aree di terreno libere o fabbricate, proteggere o chiudere pozzi e pompe. I proprietari ne concederanno immediatamente l'occupazione, salvo regolarla nei modi prescritti dalle leggi sulle espropriazioni per utilità pubblica ove occorra;
- b) disporre per l'istituzione di locali di isolamento per la cura degli ammalati colpiti dalla malattia contagiosa. La direzione di tale servizio sarà affidata all'ufficiale sanitario;
- c) su proposta dell'Ufficiale sanitario potrà decretare la chiusura di una o più scuole informandone subito il medico provinciale.

Art. 230.

La disinfezione pubblica, in caso di epidemie, sarà regolata da speciale ordinanza del Sindaco.

Art. 231.

Ogni impiegato, od in qualsiasi modo dipendente dal Comune, deve eseguire gli ordini dati dal Sindaco in rapporto ai servizi di pubblica igiene.

I trasgressori saranno sospesi dalle funzioni e dallo stipendio, senza pregiudizio delle altre pene in cui potrebbero incorrere.

CAPO III

VIGILANZA IGIENICA DELLE SCUOLE

Art. 232.

L'Ufficiale sanitario o un suo delegato, compreso i medici comunali, visiteranno senza preavviso le scuole pubbliche e private all'apertura dell'anno scolastico, ed in periodi di tempo, non superiori ad un mese, nonchè quando sono richiesti dalla direzione delle scuole per constatare:

- a) se vi sono scolari affetti da malattie trasmissibili o tali da tornar dannose alla comunità;
- b) se sono mantenute le condizioni igieniche delle scuole stesse.

Art. 233.

Lo scolaro affetto da malattia contagiosa, dovrà essere immediatamente allontanato dalla scuola e per esservi riammesso, dovrà presentare un certificato dell'Ufficiale sanitario il quale comprovi la guarigione dell'infermo e la esecuzione, se del caso, delle necessarie disinfezioni.

Il rilascio di detto certificato è gratuito.—

Art. 234.

Dalle scuole, asili, saranno allontanati gli alunni che convivono con persone affette da malattie trasmissibili quando, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, non siasi provveduto ad un rigoroso isolamento della persona malata.

La durata dell'allontanamento sarà fissata caso per caso dall'Ufficiale sanitario.

Art. 235.

Quando vengano accertati in breve periodo di tempo ripetuti casi di malattie infettive fra le persone che frequentano una classe od una scuola, l'Ufficiale sanitario deve rendere più intensa la vigilanza sanitaria, facendo seguire, ove occorra, anche giornalmente, la visita medica. Ove malgrado l'aumentata vigilanza sanitaria e dopo l'esecuzione delle misure conseguenti, continuassero i casi di malattia, l'Ufficiale sanitario può far chiudere temporaneamente la classe o la scuola.

Art. 236.

La chiusura è fatta, in ogni caso, con apposita ordinanza del Sindaco, su parere conforme dell'Ufficiale sanitario, il quale propone contemporaneamente le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire.

L'ordinanza deve essere segnalata al Prefetto ed al Provveditore agli studi, e deve contenere — in ogni caso — il termine per la riapertura, che sarà stabilita su conforme parere dell'Ufficiale sanitario.

Quando occorresse prolungare la chiusura oltre questo termine ne verranno ancora informati il Prefetto ed il Provveditore agli studi.

Art. 237.

Quando una delle malattie infettive assuma grave diffusione epidemica nel Comune, l'Ufficiale sanitario intensificherà la vigilanza sanitaria delle scuole, e potrà proporre la chiusura di tutti gli istituti scolastici del Comune al Prefetto ed al Provveditore agli studi.

Art. 238.

La spazzatura dei locali dovrà essere fatta due volte la settimana fuori dell'orario di lezione, rimuovendo dal posto i banchi previa bagnatura dei pavimenti con asperzione di acqua. Per la pulitura dei banchi e delle cattedre si useranno strofinacci umidi.

Art. 239.

Tutti gli asili, scuole, istituti di educazione ed istruzione prima della riapertura devono essere ripuliti, disinfettati, imbiancati e riparati.

I migliori disinfettanti sono il latte di calce al 10 per cento per le pareti, le soluzioni di soda al 10 per cento per i pavimenti e per i banchi. Tutto il materiale didattico sarà riunito nell'apposito armadio, tenendo esposto solo gli oggetti prescritti da disposizioni regolamentari.

Si controllerà la cubatura di ogni aula segnandola in modo indelebile all'entrata di ciascun'aula, si verificherà il funzionamento delle finestre, il meccanismo di manovra dei vasistas, le canne di ventilazione dei pozzi neri, si provvederà a far ripulire latrine, pozzi neri, i depositi di acqua potabile, le stufe, canne da fumo, caloriferi e termosifoni, ecc.

Art. 240.

Almeno una volta al mese o più di frequente quando se ne presenti il bisogno, l'Ufficiale sanitario od un medico all'uopo delegato, visiterà tutte le scuole pubbliche e private del capoluogo e delle frazioni, per constatare se vi sono persone affette da malattie infettive o diffusive, adottando le misure del caso.

Art. 241.

Per qualsiasi altra disposizione si fa riferimento al R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1981, che approva il regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.

C A P O I V

VIGILANZA SUGLI ALBERGHI

Art. 242.

L'Ufficiale sanitario è tenuto ad ispezionare almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta ne fosse richiesto dal Sindaco o dalle autorità superiori gli alberghi e le locande esistenti nel Comune e a riferire sulle loro condizioni igieniche.

Egli dovrà dare il suo parere anche per l'apertura e la trasformazione degli alberghi ai fini igienico-sanitari.

Art. 243.

Nell'ispezionare gli alberghi terrà presente il R. decreto 24 maggio 1925, n. 1102, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 157 del 1925, che approva norme per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi sotto la vigilanza dell'Ente nazionale delle industrie turistiche, tanto negli alberghi esistenti come in quelli di nuova costruzione.

Se l'esercente non voglia o non possa eseguire le migliorie prescritte, potrà dal Sindaco essere ordinata la chiusura dell'albergo.

C A P O V

PROFILASSI CONTRO VARIE MALATTIE INFETTIVE

a) V A I O L O

Art. 244.

Il Sindaco provvede in ogni contingenza alla vaccinazione stabilita dalla legge di tutti gli abitanti del Comune, curando che la obbligatorietà sia da tutti rispettata.

Art. 245.

L'obbligo delle vaccinazioni antivaiose e antidifteriche è protratto al secondo anno di età.

Sono esclusi da tale obbligo:

- a) i bambini che abbiano nel frattempo sofferto vaiolo;
- b) quelli che il medico giudica in condizioni speciali di malattia da non poter subire senza pericolo tale operazione entro il detto periodo di età.

I genitori e le persone che giuridicamente rappresentano i nati nel Comune fino alla loro maggiore età, sono tenute responsabili dell'adempimento di tali disposizioni.

Art. 246.

I bambini che per constatata infermità furono dispensati dalla vaccinazione, o che sono stati vaccinati la prima volta senza risultato favorevole, dovranno essere vaccinati un'altra volta nel successivo semestre, od appena cessino le ragioni della controindicazione.

Art. 247.

Sono obbligatorie le rivaccinazioni all'ottavo anno di età ed ogni qualvolta, per condizioni speciali di pericolo di diffusione di vaiolo siano ritenute necessarie dall'Ufficiale sanitario.

Art. 248.

Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private; negli istituti di educazione e di beneficenza se, avendo oltrepassato l'undicesimo anno di età, non presenta un certificato legale di avere subite le vaccinazioni in data non anteriore all'ottavo anno di età.

Art. 249.

In primavera (aprile-maggio) ed in autunno (settembre-ottobre) in via ordinaria, si praticheranno nel Comune le vaccinazioni pubbliche gratuite nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Sindaco con pubblico avviso. Il medico comunale eseguirà le vaccinazioni ordinarie ai vaccinandosi del proprio reparto. L'Ufficio di Stato Civile è obbligato ad elencare ogni ~~semestre~~ ^{semestre} nati negli appositi registri, da consegnarsi per ogni sessione all'Ufficiale sanitario.

Art. 250.

L'Ufficiale sanitario alla fine di ogni semestre verificherà se tutti i nati nel ~~semestre~~ ^{semestre} sono annotati come vaccinati con successo per promuovere, nel caso contrario, dal Sindaco, i provvedimenti di sua competenza.

Art. 251.

I medici privati non ufficialmente incaricati delle vaccinazioni o rivaccinazioni, dovranno rimettere all'Ufficiale sanitario l'elenco delle vaccinazioni eseguite attenendosi alle sue istruzioni.

Art. 252.

Tutti i vaccinati debbono presentarsi od essere presentati, al medico vaccinatore fra il settimo ed il decimo giorno della vaccinazione, ed il medico dovrà su appositi stampati dare conto all'Ufficiale sanitario delle operazioni eseguite, del loro esito, siano esse state compiute in sedute pubbliche o private.

Art. 253.

Presso l'ufficio comunale deve tenersi costantemente aggiornato il registro dei fanciulli vaccinati e rivaccinati con l'indicazione dell'esito.

b) FEBBRE PUERPERALE

Art. 254.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento, la levatrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni del regolamento sull'esercizio ostetrico approvato con Decreto ministeriale 17 maggio 1930 e del quale deve sempre essere provvista.

c) DIFTERITE, TIFO, TUBERCOLOSI

Art. 255.

In casi di epidemia difterica il Sindaco provvederà che le farmacie locali siano convenientemente ed abbondantemente provviste di siero antidifterico.

Art. 256.

Nei casi di febbre tifoide si dovranno immergere in soluzioni disinfettanti, provviste ai poveri dal Comune, gli oggetti che vengono a contatto col malato. Inoltre si dovrà disinfettare con latte di calce ogni secrezione del malato ed il luogo ove queste vengono versate.

Art. 257.

Nei luoghi pubblici e collettivi (ospedali, educandati, scuole, chiese, ecc.) saranno tenuti recipienti speciali che verranno di quando in quando puliti e disinfettati, per raccogliervi gli sputi e sarà scritto vicino in modo evidente il divieto di sputare fuori dei recipienti stessi.

Giusta l'art. 1 del Decreto 2 dicembre 1926 la vaccinazione antitifica deve praticarsi:

a) al personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali, ed in genere degli istituti e delle case di cura, sia pubblici che privati;

b) al personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche ed al trasporto dei malati, anche se dipendente da istituzioni private;

c) al personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, ed alla raccolta ed allo smercio del latte.

Art. 258.

In caso di tubercolosi nei collegi (educandati, ecc.) gli infermi saranno allontanati, a meno che non vi si dimostri un efficace isolamento, rimandandoli presso le rispettive famiglie od all'ospedale, e si procederà quindi ad una accurata disinfezione del locale da essi occupato e degli oggetti di cui avessero abitualmente usato.

Art. 259.

In caso di morte per tubercolosi nelle case private, od in caso di trasloco dell'infermo all'ospedale o ad altra dimora, si procederà alla disinfezione degli ambienti e degli oggetti di uso personale del malato.

d) TUTELA IGIENICA DEL BALIATICO

Art. 260.

L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata dopo visita medica fatta dall'Ufficiale sanitario, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.

L'autorizzazione di cui sopra — inoltre — deve essere subordinata all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale 6 gennaio 1919 per l'esercizio del baliatico.

L'Ufficiale sanitario esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.

Il Sindaco revoca l'autorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.

Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con l'ammenda da L. 1.600 a L. 16.000.

Art. 261.

Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'Ufficiale sanitario provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta.

La cura può anche, con l'assenso dell'Ufficiale sanitario, essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi ed il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità.

Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia.

Qualora non si possa provvedere altrimenti, l'ufficio sanitario può ordinare il ricovero d'urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.

e) MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Art. 262.

Per le malattie infettive degli animali si fa richiamo al regolamento provinciale di polizia sanitaria veterinaria di cui all'art. 346 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

f) Polizia mortuaria nei Cimiteri.—

— Art. 262 bis —

Per la polizia mortuaria e dei Cimiteri si fa richiamo allo speciale Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.—

Però per queste stesse contravvenzioni, è ammessa la conciliazione o l'oblazione a termini della legge comunale e provinciale in tutti i casi s'intende, in cui ciò non venga vietato dalla legge sanitaria, dal codice penale, o dalle citate apposite disposizioni.

Art. 266.

Per tutto quanto non è compreso nel presente regolamento, si fa riferimento al Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E PENALITA'

Art. 263

Il presente regolamento andrà in vigore, per la generalità dei cittadini 15 giorni dopo la pubblicazione, eccetto che per i proprietari di case (parte seconda) ai quali detto termine è protratto a tre mesi salvo casi di speciale ordinanza del Sindaco.

Da quel giorno s'intendono abrogate tutte le disposizioni anteriori riguardanti l'igiene e la sanità vigenti nel Comune, all'infuori di quelle richiamate dal presente regolamento.

Art. 264.

Le disposizioni di tutti i regolamenti riguardanti l'igiene pubblica fatti o da farsi sono nelle loro parti applicabili al Comune in quanto v'ha o vi potrà essere materia di applicazione per le mutate condizioni del Comune stesso.

Art. 265.

Le contravvenzioni ed infrazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite a tenore dell'art. 60 della legge sanitaria anno 1888 in coordinazione all'art. 344 del Testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, con pene pecuniarie fino a L. 8.000, salvo sempre

A V V E R T E N Z E

Le varianti agli Articoli N.9-33-43-5I-53-6I-62-68-8I-92-107-II6-I42-I72-I76-233-262bis, vengono approvate nel testo trascritto a fianco di ciascun Articolo. Le correzioni od aggiunte agli Articoli N.I-6-II-I4-4I-69-I2I-I28-I55-209-2I3-249-250, vengono approvate. Gli Articoli N.20-25-26-27-28 sono soppressi.-

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale

12-3-

1955, N. 10

IL SINDACO

Simoni



Il Segretario comunale

Ply

Pubblicato all'albo pretorio addì 19-3- 1955

giorno (1) *mercato* (2) *senza* opposizioni.



Il Segretario comunale

Ply

Approvato dalla G. P. A. sentito il Consiglio Provinciale di Sanità,

in seduta 14-10-1955 col N. 24473 Div. Sanità

Il PREFETTO-PRESIDENTE
P- But

(1) Festivo o di mercato. — (2) Con o senza.

Pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del
Comune, e cioè dal 24-10- 1955 al 9-11- 1955

(1) *senza* opposizioni.

Dal Municipio, addì 10-11- 1955

(L. S.)

Il Segretario comunale

Visto: IL SINDACO

Simoni



Ply

Approvato dal Ministero per l'Interno a sensi dell'articolo 34⁵ del
Testo unico delle Leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 lu-
glio 1934, n. 1265 come da nota del N.

Il Segretario comunale

(1) Con o senza.

Parte Prima

VIGILANZA ED ASSISTENZA SANITARIA

Capo	I. - Vigilanza sanitaria	Pag.	3
»	II. - Assistenza sanitaria	»	6
»	III. - Esercizio abusivo delle professioni sanitarie	»	10
»	IV. - Promessa solenne e giuramento	»	11

Parte Seconda

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Capo	I. - Igiene del suolo	»	12
»	II. - Igiene dell'abitato:		
	a) Costruzioni nuove	»	14
	b) Case esistenti	»	19
	c) Norme generali per le costruzioni	»	19
	d) Allontanamento delle materie luride e dei rifiuti domestici	»	23
»	III. - Abitato collettivo	»	24

Capo IV. - Abitabilità delle case	Pag. 27
» V. - Igiene degli abitati rurali	» 28
» VI. - Fabbriche industriali e depositi insalubri e molesti	» 31

Parte Terza

ALIMENTI, BEVANDE ED OGGETTI DI USO DOMESTICO

Capo I. - Disposizioni generali	» 33
» II. - Alimenti di origine animale:	
a) Carni di animali da macello	» 39
b) Pesci, crostacei, ecc.	» 39
c) Latte, burro, formaggi, latticini, olii	» 40
» III. - Alimenti di origine vegetale:	
a) Cereali, farine, pane, paste alimentari e granoturco	» 42
b) frutta, erbuggi, legumi freschi, funghi	» 49
c) conserve aliment., zucchero, miele, sciroppi, caffè, ecc.	» 50
» IV. - Bevande	» 51
» V. - Suppellettili da cucina, involucri	» 55
» VI. - Stupefacenti	» 56

Parte Quarta

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

Capo I. - Negli esercizi pubblici	» 58
» II. - Negli spacci di vendita di generi alimentari	» 59
» III. - Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari nelle collettività, negli ospedali, ecc.	» 59
» IV. - Nelle scuderie e stallo	» 60
» V. - Nei depositi di letame di pollame ed animali vivi	» 61
» VI. - Disposizioni generali	» 61

Parte Quinta

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE

Capo I. - Prescrizioni generali	Pag. 62
» II. - Misure speciali in caso di epidemie	» 65
» III. - Vigilanza igienica delle scuole	» 66
» IV. - Vigilanza sugli alberghi	» 68
» V. - Profilassi contro varie malattie infettive:	
a) Vaiolo	» 69
b) Febbre puerperale	» 71
c) Difterite, tifo, tubercolosi	» 71
d) Tutela igienica del balneatico	» 72
e) Malattie infettive degli animali	» 73

Parte Sesta

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E PENALITA'	» 74
--	------